

Regolamento Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi il 17 Dicembre 2024

Art. 1 Composizione

1. L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei 61 Comuni compresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale di Lodi.
2. Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all’Assemblea. Non è possibile delegare un Sindaco di un altro Comune. La delega deve essere trasmessa al Presidente dell’Assemblea per tramite dell’Ufficio di Piano e può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l’intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell’Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.
4. Possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto gli Enti aderenti all’Accordo di Programma.
5. L’Assemblea è un organismo istituzionale dell’ATS e si configura come articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci. Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 2 Funzioni

1. Ai sensi dell’art. 20, comma 5 della l.r. n. 33/2009, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale fornisce ausilio all’Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 quater D.Lgs. 502/92, portando all’attenzione dell’Assemblea di Distretto peculiarità territoriali da considerare all’interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto.
2. L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza territoriale limitata all’Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all’Ambito Distrettuale.
3. Individua l’Ente Capofila per la gestione del piano di zona;
4. Contribuisce alla definizione degli interventi inseriti nel Piano di Zona che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza sovra-comunale, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.
5. Adotta il regolamento dell’Assemblea

Art. 3: Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. La prima riunione dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano di età sino all'elezione del Presidente.
2. Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata. A parità di voti viene eletto il Sindaco con maggiore anzianità di carica; in caso di parità di anzianità di carica viene eletto il Sindaco più anziano di età.
3. L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione provvede il Sindaco più anziano di età.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Piano d Zona. In caso di decadenza del Presidente o del Vicepresidente del mandato amministrativo presso il proprio Comune, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato.
5. Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
11. In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

Art. 4 Convocazione

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.
2. Il Presidente, tramite l'Ufficio di Piano, convoca l'Assemblea:
 - a. di propria iniziativa;
 - b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea;Nella richiesta di convocazione devono essere indicati la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti da trattare, L'eventuale documentazione a supporto degli argomenti dovrà essere inviata in formato elettronico a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione
3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro 10 giorni dalla convocazione e si svolge presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.
4. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.
5. L'invio delle convocazioni viene trasmesso ai componenti via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune. È possibile richiedere all'Ufficio di Piano di inserire anche indirizzi email aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.

Art. 5 Funzionamento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente, sia altrimenti stabilito.
2. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.
3. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, istruttoria, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte dall'Ufficio di Piano.
4. Durante le sedute ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.
5. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'Ufficio di Piano; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'Assemblea nonché ai partecipanti con le stesse modalità previste per la convocazione. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vicepresidente.
6. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla maggioranza semplice (metà più uno) dei Comuni componenti l'assemblea.
7. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
8. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di 1/3 dei componenti - La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni
9. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
10. L'espressione del voto è sempre palese
11. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano
12. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci presenti e votanti.
13. Le sedute possono avvenire sia in presenza sia in modalità online. La modalità dovrà essere indicata nella convocazione, nel caso di seduta online sarà cura dell'Ufficio di Piano inviare il link per il collegamento.
Per le sedute in videoconferenza i partecipanti sono obbligati a tenere accesa la telecamera e a nominarsi indicando nome, cognome e Comune che rappresentano in modo da essere sempre possibile il controllo del numero legale. In caso si renda necessario spegnere la telecamera dovrà essere necessariamente riaccesa durante la votazione.

Art. 6 Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto:
 - a. I Presidenti delle Assemblee dei Sindaci del Distretto o loro delegati;
 - b. il Direttore di Distretto dell'ATS e suo delegato;
 - c. il Direttore Generale e il Direttore Sociosanitario dell'ASST, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS/ASST, la cui partecipazione il Presidente dell'Assemblea ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno
 - d. I Presidenti e i Direttori delle Forme Associate presenti nel territorio;
 - e. Gli Enti Aderenti all'Accordo di Programma
 - f. i componenti dell'Ufficio di Piano, per garantire il supporto alla programmazione, pianificazione,

valutazione e coordinamento degli interventi; nonché la costruzione e gestione delle risorse, con anche funzioni di istruttoria e supporto tecnico ai relatori;

Art. 7 Obblighi di informazione

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti indispensabili all'espletamento delle relative funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

Art. 8 Adozione del regolamento

1. Il presente regolamento, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale assumendo l'impegno di adempiere alle proprie funzioni come previsto dal regolamento stesso.

Art. 9 Modifiche regolamento

1. L'Assemblea dei Sindaci può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga la maggioranza dei voti dei componenti.

Approvazione
17 Dicembre 2024